



LICEO SCIENTIFICO STATALE “FILIPPO SILVESTRI”

• Indirizzo di **Ordinamento** • Indirizzo **Scienze Applicate** •
• Test Center Trinity • Test Center AICA •

REGOLAMENTOD'ISTITUTO

Delibera del Consiglio di Istituto n 29/2026 del 15/05/2026



VISTE le norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla Legge n.59/1997, dal D.lg. 122/98 e dal DPR n.275/1999;

VISTO l'art.33,2° comma del Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001 con il quale è attribuita al Consiglio d'Istituto la competenza a determinare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;

VISTO il nuovo regolamento di contabilità generale dello Stato di cui alla legge 94/97– D.lgs.296/97

VISTO D.Lg.165/2001 modificato dal D.lg. Vo 150/2009 di attuazione della Legge 15 del 04.03.2009

VISTA la legge 241/90 modificata e integrata dalla legge 15/2005

VISTO il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs.n.163/2006

INDICE

	Pag.
TITOLO I - Alunni	3
TITOLO II – Genitori	13
TITOLO III – Docenti	16
TITOLO IV – Prevenzione e Sicurezza	18
TITOLO V - Comunicazioni	21
TITOLO VI – Uso temporaneo dei locali scolastici	22
TITOLO VII – Norme generali	23
TITOLO VIII – Norme finali	25

Premessa generale

La scuola come tutte le comunità e, ancor di più, per il fatto di costruire un ambiente sociale d'apprendimento e di lavoro, richiede il rispetto di regole condivise, sia per garantire un efficace e corretto svolgimento dell'attività didattica ed educativa, sia per realizzare la primaria finalità della formazione dell'uomo e del cittadino. Il presente regolamento recepisce e condivide i valori e i principi espressi nello "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" di cui al D.P.R. 24/06/99, n.249 e sue modifiche e integrazioni, al quale occorrerà comunque fare riferimento per la soluzione di eventuali dubbi sull'interpretazione di singole disposizioni normative del regolamento stesso. Nei casi in cui si fa riferimento ai genitori o alla famiglia dell'alunno minorenne, detto riferimento deve ritenersi effettuato dall'esercente la responsabilità genitoriale o la tutela.

TITOLO I Alunni

Art.1 Diritti degli alunni

1. Gli alunni devono essere rispettati nella loro dignità di persone inserite nel sistema a più soggetti che connota la complessità dell'organizzazione scolastica.
2. Possono, singolarmente o associandosi, previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto, organizzare incontri e svolgere iniziative all'interno della scuola, anche al fine di favorire la continuità del legame con gli exstudenti e con le realtà del territorio.
3. Possono, su loro richiesta, essere chiamati, nel caso in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, a esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
4. Hanno diritto a conoscere:
 - ✓ Il D.P.R. 24 giugno 1998, n°249 ("Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"), le modifiche introdotte dal D.P.R. 21/11/2007, n°235 e le altre norme che regolano la vita della scuola, sia a livello nazionale, sia a livello di Istituto.
 - ✓ Gli obiettivi trasversali, educativi e didattici fissati dal Consiglio di classe e dal Collegio dei Docenti;
 - ✓ Gli obiettivi intermedi e finali di ogni disciplina;
 - ✓ I tempi e i modi di svolgimento delle unità didattiche e dei moduli;
 - ✓ I criteri adottati nella valutazione periodica, nella valutazione finale e nella correzione degli elaborati scritti;
 - ✓ Le valutazioni delle prove sostenute;
 - ✓ La data delle prove scritte e delle prove oggettive di profitto, con un preavviso di almeno tre giorni. I Docenti avranno cura, di norma, di non programmare più prove, scritte o oggettive, nell'arco delle ore di lezione di una stessa giornata. La data delle prove, opportunamente concordata, costituisce impegno di lealtà e di responsabilità e non può essere elusa se non per gravi motivi comunicati in anticipo, fatti salvi, ovviamente, i motivi di salute. In quest'ultimo caso i compiti possono essere recuperati, a discrezione dell'insegnante, in data da concordarsi.
5. Hanno diritto a prendere visione della correzione delle prove di verifica entro il termine massimo di 15 giorni dalla somministrazione e, comunque, anteriormente alla verifica successiva.
6. Hanno diritto ad una razionale distribuzione dei compiti da svolgere a casa. A tal fine, i Docenti del Consiglio di classe operano nell'ambito di un coordinamento didattico che, tenuto conto di realistici tempi di studio, contribuisca ad evitare sovraccarichi.
7. Hanno diritto di rendere accogliente l'ambiente scolastico e personalizzare le aule. E' proibito, comunque, imbrattare le pareti con scritte di qualsiasi tipo, affiggere materiale propagandistico dei partiti politici e materiale che possa offendere il buoncostume e la dignità delle persone.

Art.2 Comportamento degli alunni

Gli alunni devono mantenere un comportamento educato, dimostrando assoluto rispetto delle persone, delle strutture, delle attrezzature e dell'ambiente. Particolare senso di responsabilità viene richiesto durante le ore pomeridiane, onde garantire l'incolumità personale e il rispetto di persone e cose.

1. La gentilezza dei modi e del linguaggio è lo stile relazionale desiderabile nella scuola, perché contribuisce a creare un clima sereno e accogliente.
2. Gli alunni sono tenuti ad osservare rigorosamente le disposizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente.
3. Gli alunni sono tenuti a collaborare alla conservazione e alla tutela di un ambiente scolastico sano e salubre. Per motivi di igiene e di rispetto, gli alunni hanno il dovere di tenere l'aula in modo ordinato e rispetto so dei locali e degli arredi (è vietato sporcare e danneggiare i locali e gli arredi scolastici, imbrattare banchi o muri, attaccare gomme da masticare, ecc.), in difetto, anche su segnalazione del Coordinatore di Classe, saranno applicabili a carico dei singoli o del gruppo classe responsabile, le sanzioni previste dal presente regolamento.
4. L'alunno che arreca danni alle strutture, alle suppellettili e alle attrezzature scolastiche è tenuto al risarcimento del danno (a carico dell'esercente la responsabilità genitoriale o la tutela, in caso di minorenni), anche nella forma della restituzione in ripristino, ove possibile, ed è assoggettato alle sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento.
5. Gli alunni sono responsabili dei materiali ricevuti in dotazione.
6. L'Istituto, pur attivandosi per esercitare la massima sorveglianza, non risponde della sottrazione di oggetti personali lasciati incustoditi.
7. Gli alunni, i genitori e i Docenti elaborano un "patto educativo di corresponsabilità" i cui documenti di riferimento sono lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il PTOF, il Regolamento interno di Istituto e la programmazione dei Consigli di classe. Gli alunni hanno il diritto-dovere di conoscere il "patto educativo di responsabilità" che si sottoscrive all'atto dell'iscrizione alla classe prima ed è valido per l'intero quinquennio. I caratteri generali dell'offerta formativa vengono precisati nella seduta del Consiglio della classe prima.
8. Gli alunni non possono introdurre cibo che non sia confezionato industrialmente.
9. Comportamenti che, direttamente o indirettamente, contrastino con la realizzazione dei fini educativi e didattici esplicitati nel "patto educativo di responsabilità", comporteranno, salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari dal presente regolamento descritte, annotazione di biasimo sul registro elettronico (disposta dal Dirigente scolastico o dal Docente).

Art.3 Divieto di fumare

1. È vietato fumare, anche mediante l'utilizzo delle sigarette elettroniche, nei locali interni e nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (Art.51 della legge 16, gennaio 2003, n°3, comma 1 e 1-bis, e sue modifiche e integrazioni; circ. Ministero Sanità del 28, marzo 2001, n°4 e successive modifiche e integrazioni).
2. Chiunque violi il divieto di fumo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.7 della legge 11, novembre 1975, n°584, e successive modifiche e integrazioni.
3. L'inosservanza del divieto di fumo costituisce mancanza disciplinare grave e come tale sanzionabile ai sensi della legge e del presente Regolamento. Poiché la scuola è un soggetto educante e gli utenti sono per lo più giovani minorenni, agli alunni trasgressori verranno altresì inflitte "sanzioni educative" attraverso compiti specifici pomeridiani, individuati opportunamente.
4. Tutto il personale scolastico è tenuto a collaborare per far rispettare le presenti norme di comportamento.

Art.4 Telefoni cellulari e strumenti informatici portatili

1. Il telefono cellulare sarà conservato, tutte le mattine, prima dell'inizio delle lezioni, in apposito pannello portacellulare numerato e ubicato all'interno di ciascuna classe. Gli alunni avranno cura di depositare il cellulare spento nel vano del pannello recante il numero corrispondente al proprio nominativo nell'elenco alfabetico della classe e di prelevare solo alla fine delle lezioni. Agli alunni e al personale è vietato utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività, se non per scopo didattico.
2. In caso di trasgressione, gli stessi oggetti saranno ritirati temporaneamente dall'insegnante in orario e riconsegnati allo studente al termine delle lezioni. L'insegnante avrà cura di annotare sul registro elettronico la mancanza rilevata. Al ripetersi della stessa infrazione il telefonino o altro dispositivo sarà ritirato per essere riconsegnato dal D.S. alla famiglia.

Art.5 Ingresso ciclomotori e biciclette

1. Gli alunni e i genitori per motivi di sicurezza (D.lgs 81/2008) non possono parcheggiare alcun mezzo di locomozione negli spazi esterni agli edifici scolastici.
2. L'Istituto non assume alcuna responsabilità in merito alla custodia dei ciclomotori, delle biciclette e delle auto parcheggiate nel cortile della scuola. Qualsiasi incidente provocato dall'inosservanza del presente articolo comporta responsabilità individuali, per i maggiorenni, e, per i minorenni, dell'esercente la responsabilità genitoriale o la tutela.
3. Non è consentito il parcheggio di automobili nel cortile della scuola, tranne che per le operazioni di carico/scarico merci, per le automobili provviste di contrassegno H, per esigenze di servizio e per i docenti. In ogni caso le automobili devono essere parcheggiate negli spazi consentiti.
4. Anche i cortili sono pertinenza della scuola, e, pertanto, non vi possono accedere estranei. Il personale è invitato a vigilare.

Art. 6 Ingresso nell'Istituto

1. L'ingresso nella scuola è previsto alle ore 7:55 (orario apertura cancelli) per gli allievi le cui lezioni iniziano alle ore 8:00 e alle ore 8:55 per gli allievi le cui lezioni iniziano alle ore 9:00.
2. Le lezioni avranno inizio alle ore 8:00 e i cancelli di accesso all'istituto verranno chiusi alle ore 8:15
3. Gli alunni che entreranno a scuola dopo le ore 8:05 e fino alle ore 8,15 sono ammessi in classe e il docente della prima ora segnerà sul registro elettronico l'ingresso in ritardo che andrà giustificato dal genitore
4. Gli alunni in ritardo oltre le ore 8:15 potranno accedere in classe solo a partire dall'ora successiva. L'alunno è considerato assente alla prima ora e l'assenza dovrà essere giustificata sul registro elettronico; l'alunno in ritardo dovrà sostare nell'atrio di ingresso sotto la stretta sorveglianza dei collaboratori scolastici.
5. L'ingresso nell'istituto potrà avvenire fino alle ore 10.00 solo ed esclusivamente per comprovati motivi preventivamente certificati o autocertificati (modulo scaricabile dal sito dell'istituto) dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale o da un suo delegato e solo se l'alunno è accompagnato dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. L'alunno è considerato assente e l'assenza dovrà essere giustificata sul registro elettronico.
6. Le autorizzazioni per ingressi in ritardo o per uscite anticipate, determinate da esigenze documentabili connesse ai mezzi di trasporto, saranno concesse dal Dirigente per l'intero anno, a fronte di richiesta scritta firmata da un genitore. Il ritardo o l'uscita richiesti debbono essere contenuti entro i dieci minuti rispetto al normale orario delle lezioni. I permessi permanenti concessi dal D.S. vengono annotati, a cura della segreteria, nell'apposito spazio del registro elettronico.

7. Il numero di ingressi in ritardo dopo le 8.15 e di uscite anticipate superiori a 5 in assenza di debita documentazione, inciderà sulla valutazione del comportamento e verrà segnalato dal coordinatore di classe al DS che, ogni volta che si raggiungerà il numero di 5, convocherà i genitori.
8. In casi eccezionali la scuola si riserva la possibilità di posticipare l'ingresso degli studenti con preavviso e previa comunicazione su registro elettronico ai genitori.
9. Andranno regolamentate le modalità di ingresso in entrambe le sedi dell'Istituto.

Art. 7 Ore Intermedie

1. Gli alunni al termine dell'ora di lezione, si sposteranno nell'aula indicata in orario seguendo i percorsi prestabiliti dalla segnaletica interna. Di regola, sono esclusi permessi di uscita dalle aule durante la prima e l'ultima ora di lezione.
2. I permessi di uscita debbono riguardare un alunno per volta e possono essere autorizzati per un tempo molto breve; lo studente autorizzato all'uscita dovrà indossare un cartellino del colore del piano e con indicazione dell'aula e potrà spostarsi esclusivamente sul piano di riferimento in caso di utilizzo dei servizi igienici. Gli spostamenti verso la Buvette sono regolamentati da specifico regolamento allegato.
3. Durante le ore di lezione è vietato tenere in funzione telefoni cellulari e non si autorizzano permessi di uscita dalle aule per effettuare chiamate telefoniche; eventuali chiamate urgenti vanno effettuate solo tramite la linea telefonica della scuola.
4. Durante il cambio d'ora è vietato accedere ai servizi igienici

Art. 8 Uscita dall'Istituto

1. Gli alunni presenti in Istituto sono sotto la responsabilità della Scuola e non possono allontanarsi dall'Istituto stesso senza esplicita autorizzazione del D.S.
2. Gli alunni non possono uscire dall'istituto prima delle ore 12:00; solo eccezionalmente, per gravi e comprovati motivi, gli alunni possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni su richiesta dell'esercente la responsabilità genitoriale o da un suo delegato che avrà cura di prelevare personalmente l'alunno da scuola e giustificare l'uscita su modulo cartaceo scaricabile dal sito. Gli alunni maggiorenni potranno ricevere l'autorizzazione all'uscita tramite email inviata all'Istituto dal genitore con allegato documento personale.
3. Gli alunni saranno chiamati in classe dal personale addetto dopo che l'esercente la responsabilità genitoriale o la tutela si sarà presentato a scuola e ne saranno state accertate le generalità; il modulo giustificativo andrà consegnato debitamente compilato, al docente della classe.
4. Gli alunni con gravi e documentati problemi di trasporto possono avvalersi, dopo l'adozione dell'orario definitivo, di permessi permanenti per l'entrata in ritardo o l'uscita anticipate.
5. In casi eccezionali la scuola si riserva la possibilità di anticipare l'uscita degli allievi con preavviso e previa comunicazione su registro elettronico ai genitori.
6. Sono consentite le uscite dall'Istituto per raggiungere i luoghi destinati all'attività di Scienze Motorie

Art.9 Assenze

1. La frequenza costituisce un preciso obbligo scolastico ed è un indicatore fondamentale di collaborazione alla realizzazione del progetto formativo d'Istituto. Le assenze, pertanto, debbono essere contenute ai soli casi di motivate necessità.
2. I genitori degli alunni dovranno giustificare le assenze utilizzando l'apposita funzione del portale Argo cui accederanno con le proprie credenziali. Nel caso in cui la giustificazione non avvenisse nei due giorni successivi (e comunque non oltre la settimana successiva) alla ripresa della frequenza il coordinatore provvederà ad inviare alla famiglia una e-mail di sollecito.
3. Nel caso di assenze per malattia superiore a 5 giorni, assieme alla giustificazione, va esibito un certificato medico.
4. Le assenze superiori ai 5 giorni non dovute a motivi di salute saranno autocertificate dai genitori.
5. Le assenze saranno conteggiate dal coordinatore mensilmente e se quelle saltuarie dovessero superare le 20 ore ne verrà data comunicazione alla famiglia.
6. Le assenze di massa devono essere comunque giustificate.
7. Gli alunni non possono allontanarsi dalla classe senza l'autorizzazione del docente e dall'Istituto senza il permesso del Dirigente o di chi ne fa le veci. A tal proposito, è importante ribadire che gli alunni, anche se maggiorenni, possono lasciare l'istituto solo in casi eccezionali e comunque se autorizzati dal genitore. Le uscite anticipate dovranno essere annotate sul registro elettronico dal Dirigente o da chi ne fa le veci. E' consentito agli allievi lasciare autonomamente la scuola al termine dell'Assemblea di Istituto.
8. Anche la frequenza ai corsi di recupero organizzati dalla scuola, nelle ore pomeridiane e in aggiunta all'orario scolastico, costituisce un preciso obbligo dello studente, tranne nel caso in cui l'alunno maggiorenne o l'esercente la responsabilità genitoriale o la tutela del minore dichiarino di provvedere autonomamente al recupero nella/e materia/e indicata/e dal Consiglio di Classe.

Art.10 Assenze collettive

1. Ogni assenza di tipo collettivo si configura come assenza ingiustificata, fermo restando l'obbligo, da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale o la tutela, in caso di alunno minorenni, di giustificare l'assenza collettiva tramite Registro elettronico, sul portale Argo.

Art.11 Assemblee degli studenti

1. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. c.1 art. 13 Titolo I T.U. 297/94
2. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe e di istituto" c. 9 art.2 DPR 249/98 "Statuto delle Studentesse e degli Studenti"
3. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto." c.2 art. 13 Titolo I T.U. 297/94
4. E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico" art.43 D.P.R.416/74.
5. Il calendario delle assemblee d'Istituto, concordato dal Dirigente Scolastico con i rappresentanti d'Istituto degli studenti, sarà pubblicato sul sito della scuola. Tale pubblicazione fungerà da comunicazione ufficiale per le famiglie.
6. I rappresentanti degli studenti, firmatari della richiesta, sono responsabili dell'ordinato svolgimento dell'assemblea e dell'organizzazione del servizio d'ordine. L'assemblea, in sede di insediamento, dovrà individuare un Presidente e un segretario verbalizzante.

7. I docenti della prima ora registreranno le presenze degli allievi che parteciperanno all'assemblea; tuttavia, la mancata partecipazione non dovrà essere annotata sul Registro elettronico.
8. L'Assemblea è aperta a tutti gli studenti dell'Istituto, vi possono assistere il Dirigente Scolastico o a un suo delegato, con diritto di parola, il Presidente del Consiglio d'Istituto e tutti i docenti che lo desiderano, c.8 art.13 Titolo I T.U. 297/94. Fatta eccezione per il Dirigente Scolastico o suo delegato e per i docenti eventualmente invitati, l'intervento sulle questioni dibattute in assemblea da parte di altri docenti o del Presidente del C.I. dovrà essere espressamente autorizzato dall'assemblea stessa.
9. Nessuno studente potrà abbandonare l'assemblea prima del suo termine.
10. Durante l'assemblea studentesca d'Istituto i docenti non esercitano alcuna vigilanza, ogni responsabilità per infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi a danno degli studenti oppure essere provocati da questi a terzi sono a carico dei genitori. La scuola non risponde altresì di eventuale allontanamento volontario e di conseguenti incidenti e/o infortuni e/o danni.
11. Al termine dell'Assemblea d'Istituto gli studenti lasceranno autonomamente la scuola.
12. Sarà cura dei Rappresentanti degli alunni stilare apposito verbale, in cui essi annoteranno l'orario dell'inizio e del termine dell'Assemblea.
13. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in un numero non superiore a Quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto. c.6 art. 13 Titolo I T.U. 297/94
14. Le assemblee di classe devono essere richieste, su un modulo prestampato, almeno 5 giorni prima dai rappresentanti di classe. L'assemblea, in sede di insediamento, dovrà individuare un Presidente e un segretario verbalizzante.

Art.12 Assemblee dei genitori

1. I genitori degli alunni possono riunirsi in assemblee, di classe o d'istituto. I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori. L'assemblea dei rappresentanti dei genitori, eletti nei consigli di classe, viene convocata almeno due volte l'anno e nella prima riunione elegge un presidente. Il presidente del Consiglio d'Istituto provvederà alla prima convocazione dell'assemblea.
2. L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nel consiglio di classe.
3. L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano i genitori nel numero previsto dalla normativa vigente.
4. Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'Istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna assemblea devono essere concordati con il Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico, ove possibile, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione sul sito della scuola, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.
5. L'assemblea dei genitori deve darsi per il proprio funzionamento un regolamento, inviato in visione al Consiglio d'Istituto.

Art.13 Ricevimento famiglie

1. All'inizio dell'anno scolastico il Consiglio d'Istituto, su proposta del Collegio dei Docenti, definisce le modalità di ricevimento, che saranno tempestivamente comunicate alle famiglie.
2. I genitori, ovvero gli aventi diritto, possono conferire con i docenti telematicamente, previa **prenotazione da effettuare sul portale Argo** secondo il calendario reso noto all'inizio dell'anno dalla Dirigenza scolastica, al di fuori dell'orario di lezione del singolo Docente. Tali colloqui, quando riferiti a richieste di informazioni sul profitto scolastico, sono sospesi negli ultimi 30 giorni delle lezioni.

3. I genitori vengono convocati ufficialmente dal Docente coordinatore o dal Docente del Consiglio di classe che ne ravvisi la necessità.

Art. 14 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Gli studenti sono i beneficiari di tutti i servizi offerti dalla “scuola” e, in base ai principi di democrazia, hanno il dovere di rispettare le regole sociali stabilite assumendosi, in caso contrario, la piena responsabilità delle conseguenze derivanti.

Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Per quanto possibile, le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno. La responsabilità disciplinare è personale; la sanzione è pubblica.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della personalità altrui.

L'allontanamento dalle lezioni, salvo il caso di recidiva, può prevedere l'obbligo della frequenza. Il consiglio di classe, per un valido motivo, può, quindi, sospendere condizionalmente la sanzione, che verrà scontata in caso di recidiva.

Ai fini della recidiva, si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari inflitte nel corso dell'anno scolastico. Per recidiva s'intende la reiterazione della violazione dei doveri.

SANZIONI

Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l'organo competente dovrà utilizzare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni: a) **Richiamo verbale per:**

- condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione;
- scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale;
- mancanze ai doveri di diligenza e puntualità;
- prima inosservanza al divieto di fumo;
- disturbo e/o utilizzo del cellulare durante le lezioni; in quest'ultimo caso il docente presente in aula procederà al ritiro temporaneo del cellulare che sarà riconsegnato successivamente dal Dirigente o suo sostituto ai genitori dello studente minorenni o all'interessato se maggiorenne.

b) Richiamo scritto per:

- reiterate scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale;
- disturbo continuato durante le lezioni;
- mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità; □ violazioni non gravi alle norme di sicurezza.

c) In assenza di efficacia del richiamo, il Collegio dei Docenti ha deliberato quanto segue:

- per 1/2 giorni di sospensione l'allievo, al rientro a scuola, sostenga n. 3 verifiche orali in altrettante discipline scelte dal Consiglio di classe;
- per 3/5 giorni di sospensione l'allievo, al rientro a scuola, sostenga in due giorni consecutivi n.5 interrogazioni in altrettante discipline scelte dal Consiglio di classe.

□ L'infrazione sanzionata con sospensione incide sul voto del comportamento, fatta salva la possibilità di non tenerne conto se l'allievo mostra un comportamento corretto e irreprensibile.

d) Studio individuale a scuola per 5 giorni o altra attività alternativa, ovvero allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni per:

- gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale;
- disturbo continuato e reiterato durante le lezioni;
- mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità;

- ingiurie ed offese ai compagni, agli insegnanti o al personale;
- offese alle convinzioni religiose di individui e gruppi;
- esaltazione e incitamento alla discriminazione razziale e culturale; □ molestie continue nei confronti di altri;
- uso di sostanze psicotrope all'interno dell'Istituto.

e) Studio individuale a scuola per 10 giorni o altra attività formativa, ovvero allontanamento dalla scuola da sei a quindici giorni per:

- recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente;
- danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri .

f) Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a 15 giorni in presenza di fatti di rilevanza penale o di pericolo per l'incolumità delle persone. La durata della sanzione è commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.

g) Qualora gli studenti coinvolti in iniziative promosse dall'istituto dovessero essere oggetto di sanzioni disciplinari che ne decretino l'annullamento della partecipazione, i genitori dovranno farsi carico di eventuali spese già sostenute, o obbligatoriamente da sostenersi, da parte della scuola per la già prestata adesione dello studente.

DISPOSIZIONI GENERALI

L'organo competente a determinare la sanzione disciplinare deve offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni (ad eccezione di quella prevista dalla lettera f) del presente articolo, con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni alla scuola, attività di volontariato o altra attività, concordata con il coordinatore della classe frequentata dallo studente e con la famiglia.

Per infrazioni gravi che comportino l'allontanamento dalla scuola da 5 a 15 giorni, il Consiglio di Classe stabilisce le modalità per garantire che lo studente non abbia un danno dall'interruzione temporanea degli studi. Lo studente e la famiglia hanno l'obbligo di rispettare il piano di recupero predisposto dal Consiglio di Classe.

Di ogni sanzione superiore al richiamo verbale viene data comunicazione scritta alla famiglia degli studenti minorenni, (tramite raccomandata a mano portata dall'alunno e firmata per ricevuta dalla famiglia), all'insegnante coordinatore e ai delegati degli studenti e dei genitori della classe di appartenenza dell'alunno.

Al termine dell'anno scolastico, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe può comunicare alla famiglia, per iscritto, un giudizio sul comportamento dell'alunno.

In caso di reiterate note disciplinari, il Consiglio di Classe può decidere sull'irrogazione di sanzioni di maggiore entità.

ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LE SANZIONI

L'insegnante è competente per le sanzioni di cui alla lettera a) e b) dell'articolo precedente.

Il Dirigente Scolastico o suo delegato è competente per tutte le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla scuola.

Il Consiglio di classe decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola per un periodo inferiore a 15 giorni. Il Consiglio d'Istituto decide sulle sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Gli organi competenti deliberano dopo aver preventivamente sentito, a propria discolpa, lo studente interessato, il quale può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da insegnanti, indicati dallo

stesso e disponibili ad assisterli, al momento dell'audizione. In caso di indisponibilità l'audizione avverrà in presenza di due testimoni indicati dal Dirigente Scolastico o da chi lo sostituisce.

Contro le decisioni degli organi competenti è ammesso ricorso secondo le forme previste dalla normativa vigente, all'apposito Organo di Garanzia.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare, debbono concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.

Le riunioni degli organi competenti sono pubbliche. Ad esse sono ammessi, senza diritto di parola, coloro che hanno diritto al voto per le elezioni del Consiglio di Istituto. Il voto relativo alle decisioni disciplinari è segreto. Non è consentita l'astensione.

La contestazione può avvenire anche verbalmente, per le sanzioni lievi e, in forma scritta, per quelle più gravi. La contestazione può essere inviata dal Dirigente Scolastico.

PROCEDURE

Sanzione a) richiamo verbale. Il docente, davanti a testimoni, contesta allo studente la violazione del regolamento di disciplina su fatti espliciti. Lo studente espone le proprie considerazioni e giustificazioni. Il docente impartisce il richiamo verbale, annotandolo sul Registro elettronico. La famiglia degli studenti minorenni deve essere avvertita. E' ammesso ricorso al Comitato di Garanzia di Istituto entro 15 giorni dal richiamo.

Sanzione b), richiamo scritto. Stessa procedura del punto precedente, ma la motivazione deve essere scritta sul Registro elettronico dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato e la sanzione viene comunicata alla famiglia degli studenti minorenni. E' ammesso ricorso all'Organo di Garanzia di Istituto, entro 15 giorni dalla comunicazione alla famiglia.

Sanzioni c), d), e). Il Dirigente scolastico effettua la contestazione d'addebito che viene notificata in modo scritto all'alunno ed alla famiglia degli studenti minorenni. Il Consiglio si riunisce per ascoltare le giustificazioni dell'alunno e quindi emette la sanzione disciplinare. È ammesso ricorso all'Organo di Garanzia interno entro 15 giorni dalla notifica.

Sanzione f). Si riunisce il Consiglio d'istituto con le medesime modalità del punto precedente. E' ammesso ricorso all'Organo di Garanzia interno entro 15 giorni dalla notifica. Il ricorso non interrompe la sanzione, ma gli eventuali ulteriori effetti, se accolto.

La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art.3 L. 241/1990).

Sanzione g) Si riunisce il Consiglio di classe che notifica la sanzione per iscritto all'alunno e alla famiglia degli studenti minorenni

Occorre tenere presente la funzione educativa della sanzione disciplinare, rafforzando la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (Art. 4 comma 2). Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, al principio di riparazione del danno.

ART.19 ORGANO DI GARANZIA

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo è composto da un docente designato dal consiglio di istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori ed è presieduto dal Dirigente scolastico.

L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del DPR 235/07.

Si prevede la nomina di membri supplenti per la componente studenti e genitori, in caso di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore). Per quanto riguarda il funzionamento, per la validità delle deliberazioni, sarà necessario che siano presenti almeno tre dei quattro membri di cui l'Organo è composto. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

NORME FINALI

Il presente regolamento interno fa parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF). Eventuali modifiche sono deliberate a maggioranza assoluta del Consiglio di Istituto, anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e, comunque, sentito il parere del Collegio dei Docenti.

Eventuali situazioni particolari relative all'applicazione del presente regolamento vengono esaminate e risolte dal Dirigente Scolastico o suo delegato. Dei contenuti del presente regolamento, unitamente al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), sono informati gli studenti e i genitori all'atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa.

MANCANZE DISCIPLINARI	INTERVENTI EDUCATIVI COMPLEMENTARI	SANZIONI	DA PARTE
a) mancanze ai doveri di diligenza e puntualità	Comunicazione ai genitori	Richiamo verbale	DOCENTE
b) condotta non conforme a principi di correttezza e buona educazione	Comunicazione ai genitori.	Richiamo verbale	DOCENTE
c) scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale	Comunicazione ai genitori.	Richiamo verbale	DOCENTE
d) prima inosservanza al divieto di fumo	Comunicazione ai genitori.	Richiamo verbale	DOCENTE
e) disturbo e/o utilizzo del cellulare durante le lezioni;	Comunicazione ai genitori.	Richiamo verbale Ritiro temporaneo del cellulare e/o dispositivo Riconsegna del cellulare e/o dispositivo da parte del Collaboratore del D.S.	DOCENTE
f) reiterate scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale	Comunicazione ai genitori	Richiamo scritto sul diario di classe	DIRIGENTE SCOLASTICO Collaboratore del D.S.e/o suo delegato
g) disturbo continuato durante le lezioni	Comunicazione ai genitori	Richiamo scritto sul diario di classe	DIRIGENTE SCOLASTICO Collaboratore del D.S.e/o suo delegato
h) mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità	Comunicazione ai genitori	Richiamo scritto sul diario di classe	DIRIGENTE SCOLASTICO Collaboratore del D.S.e/o suo delegato

i) violazioni non gravi alle norme di sicurezza	Comunicazione ai genitori	Richiamo scritto sul diario di classe	DIRIGENTE SCOLASTICO Collaboratore del D.S.e/o suo delegato
---	---------------------------	---------------------------------------	--

Le sanzioni disciplinari sono ovviamente applicabili anche a tutte le attività extrascolastiche

TITOLO II

GENITORI

Art. 15 - Patto Educativo di Corresponsabilità

D.P.R. n. 235/2007. Modifiche al D.P.R. n. 249/1998 – Statuto delle studentesse e degli studenti. Art.5 bis.

Il Patto Educativo di Corresponsabilità è l'insieme delle norme che le componenti scolastiche concordano per il corretto e proficuo svolgimento della vita scolastica. Esso si ispira al principio fondamentale dell'autonomia scolastica: l'assunzione di responsabilità, sia individuale sia collettiva, posta alla base della vita della scuola come comunità formativa. Il Patto è redatto nella piena osservanza del Regolamento d'Istituto e del Regolamento di disciplina e riguarda tutte le attività formative curricolari e non, deliberate dagli Organi Collegiali. La scuola è responsabile della qualità delle attività formative degli studenti, con il contributo delle competenze professionali di tutto il personale e con la collaborazione degli studenti e delle famiglie. Il Patto va letto e volontariamente sottoscritto, all'atto della iscrizione, tramite il Dirigente Scolastico (o suo Delegato), dallo Studente e da un Genitore per gli aspetti che rispettivamente li riguardano. Esso ha validità per l'intero periodo di permanenza dello studente nell'istituzione scolastica.

L'Istituto

Pubblica sul sito dell'Istituto il PTOF della Scuola. Fornisce, altresì, tutti i chiarimenti sollecitati dagli utenti del servizio.

Si impegna a valorizzare al massimo tutte le istituzioni e gli spazi di vita democratica che concorrono ad un'efficace e partecipata gestione della comunità scolastica. Si impegna, in questo ambito, a fornire agli utenti del servizio e a tutte le persone che operano nella Scuola, le informazioni riguardo alla normativa vigente, se richieste.

Dettaglia l'organigramma nel quale si sostanziano le responsabilità gestionali all'interno dell'Istituto. Aggiorna il sito web dell'Istituto con tutte le informazioni di interesse pubblico.

Valuta in modo continuo l'efficacia del P.T.O.F.

Comunica periodicamente con le famiglie circa il profitto e qualsiasi altro elemento degno di rilevanza. Il calendario degli incontri è pubblicato sul sito della Scuola e trasmesso alle famiglie tramite Circolare. Si adopera per valorizzare e rispettare le diversità di ogni singolo studente.

Mette in atto iniziative di recupero per la soluzione di eventuali problemi di apprendimento o per soggetti in situazione di svantaggio e disagio.

Promuove attività di potenziamento e di sviluppo delle capacità degli alunni, anche al di fuori della programmazione curricolare.

Prevede mancanze disciplinari, sanzioni ed organi competenti ad irrogarle. Il Regolamento di disciplina è pubblicato sul sito della Scuola.

Tutela la sicurezza degli studenti, attraverso un'adeguata sorveglianza, in tutte le fasi della giornata scolastica.

Si adopera per assicurare la sicurezza e la salubrità dei locali scolastici.

Si impegna a potenziare le dotazioni sussidiarie intese ad arricchire l'offerta formativa.

Gli insegnanti

Curano i rapporti con i genitori degli studenti delle proprie classi, secondo le modalità e i tempi fissati dal Collegio dei Docenti, deliberati dal Consiglio d'Istituto e riportati nel P.T.O.F. Informano studenti e genitori della propria attività educativa e didattica.

Nella stesura della propria progettazione educativa e didattica, fermo restando il principio della libertà d'insegnamento, finalizzano contenuti, tempi, strategie e modalità di verifica agli obiettivi generali fissati in sede collegiale.

Dialogano con gli studenti per l'attuazione del piano formativo e al termine dell'attività didattica. Procedono a frequenti verifiche del lavoro svolto in classe, comunque in numero non inferiore ai controlli previsti dal Collegio dei Docenti.

Comunicano ad ogni alunno, con spirito costruttivo, i risultati delle verifiche orali e scritte. Le prove scritte sono corrette tempestivamente in modo da attivare eventuali iniziative di rinforzo e comunque prima di procedere a successive valutazioni scritte.

Propongono attività volte al recupero e/o al potenziamento dell'offerta formativa.

Si impegnano ad instaurare con i discenti un dialogo fondato sul rispetto e sulla fiducia reciproca in modo da realizzare un ambiente di studio e di apprendimento sereno e produttivo.

Si impegnano a valorizzare le occasioni di esercizio della democrazia assembleare, affinché i ragazzi sviluppino il senso civico di appartenenza alla comunità.

Si impegnano a rispettare il divieto di fumo all'interno dei locali della Scuola. Si impegnano a rispettare il segreto professionale.

Si impegnano a non svolgere lezioni private ad alunni frequentanti l'Istituto.

Gli studenti

Conoscono e rispettano il Regolamento di Istituto.

Interagiscono con i docenti per la conoscenza e la realizzazione del P.T.O.F.

Istaurano rapporti positivi con i compagni di classe, con gli altri alunni dell'Istituto e con tutti gli operatori della Scuola, riservando agli altri lo stesso rispetto che pretendono per sé.

Frequentano regolarmente le lezioni, assolvono con impegno gli obblighi di studio aspirando con convinzione a dare il meglio di sé.

Rispettano le norme di sicurezza soprattutto quelle previste dal Piano di Emergenza ed Evacuazione. Utilizzano correttamente le strutture, i laboratori, i sussidi didattici, in modo da non arrecare danno al patrimonio della Scuola.

Osservano un comportamento corretto durante i viaggi e le visite di istruzione, occasioni nelle quali l'Istituto propone all'esterno l'efficacia dei suoi interventi formativi.

Osservano un comportamento corretto nel cambio dell'ora e quando si recano nei laboratori o in palestra. Al termine delle lezioni lasciano l'edificio senza creare problemi per la sicurezza di se stessi e dei propri compagni.

Rispettano il divieto di fumare nei locali scolastici.

Non utilizzano telefoni cellulari, videogame, lettori multimediali o altri dispositivi atti a produrre e inviare fotografie, immagini e registrazioni audio-video o dotati di sistema di collegamento di vario tipo durante lo svolgimento delle attività didattiche e negli spazi scolastici, pena l'irrogazione delle sanzioni previste dal regolamento di disciplina.

E' consentito l'uso di cellulare o tablet o pc portatile solo per l'utilizzo didattico concordato con il docente di disciplina, sempre nell'osservanza delle regole privacy.

Comunicano tempestivamente alle famiglie qualsiasi decisione presa dai Docenti in merito alla valutazione e dal Dirigente Scolastico nell'ambito organizzativo e gestionale.

I genitori

Visionano tutti i documenti offerti dall'Istituto sul sito della Scuola e/o tramite Portale Argo e si impegnano, qualora ne sentano la necessità, di sollecitare chiarimenti e ulteriori informazioni.

Controllano, leggono e firmano tempestivamente le comunicazioni a loro trasmesse dall'Istituto, tramite i propri figli e/o pubblicate sul Registro elettronico del Portale Argo.

Partecipano in modo costruttivo ai colloqui individuali, agli incontri scuola-famiglia, alle assemblee dei genitori e a tutte le riunioni che l'Istituto convoca per l'ottimale amministrazione della vita della Scuola. Partecipano alle elezioni degli organi collegiali e si impegnano ad acquisire informazioni utili a sfruttare tutti gli spazi democratici di partecipazione alla vita della Scuola.

Si impegnano ad avanzare proposte per il miglioramento dell'amministrazione della Scuola con spirito costruttivo, attraverso gli appositi organi collegiali o individualmente.

Si impegnano a far comprendere ai propri figli l'importanza della scuola nella costruzione del loro futuro e nella loro formazione culturale.

Si impegnano a sostenere i propri figli nel rispetto dei propri impegni.

Stabiliscono con i docenti rapporti corretti nell'interesse condiviso della formazione e dell'istruzione dei giovani.

Favoriscono la partecipazione dei figli alle attività programmate dalla Scuola.

Osservano le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate.

Assumono l'impegno di riparare economicamente ai danni eventualmente arrecati dai figli al patrimonio della Scuola.

Informano la Scuola di eventuali problemi che possano impedire un efficace inserimento dei propri figli nel dialogo educativo e nell'ambiente scolastico.

Incontrano sollecitamente docenti e Dirigente nel caso vengano convocati.

Art. 16 - Accesso dei genitori ai locali scolastici

Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle attività didattiche. L'ingresso dei genitori a scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti si asterranno, pertanto, dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno.

I genitori possono accedere a scuola nelle ore di ricevimento settimanale dei docenti o previo appuntamento. E' vietato ai genitori entrare con l'auto nel cortile della scuola.

La responsabilità relativa al prelievo degli alunni all'uscita da scuola spetta, per legge, ai genitori o tutore autorizzato.

TITOLO III

DOCENTI

Art. 17- Ingresso e Accoglienza

I docenti devono accogliere gli alunni, trovandosi nel luogo predisposto almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni (CCNL 29 novembre 2007, art. 29).

Il docente della prima ora deve segnalare sul registro elettronico gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e se l'assenza è superiore a cinque giorni, deve accertare la presenza di certificato medico. Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà al Dirigente o suo delegato il nominativo.

In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l'orario di entrata, la giustificazione o la richiesta di giustificazione e ammetterlo in classe.

L'eventuale ingresso a scuola oltre le ore 08.10 sarà conteggiato come assenza alla 1^a ora di lezione. Le autorizzazioni per ingressi in ritardo o per uscite anticipate, determinate da esigenze documentabili connesse ai mezzi di trasporto, saranno concesse dal Dirigente per l'intero anno, a fronte di richiesta scritta firmata da un genitore. Il ritardo o l'uscita richiesti debbono essere contenuti entro i dieci minuti rispetto al normale orario delle lezioni.

I permessi permanenti concessi dal D.S. vengono annotati, a cura della segreteria, nell'apposito spazio del registro elettronico.

Art. 18 - Assistenza e vigilanza in orario scolastico

Durante l'attività didattica la classe non può essere abbandonata per alcun motivo dal docente titolare se non in presenza di un altro docente o di un collaboratore scolastico che svolga attività di vigilanza e, comunque, solo in caso di improrogabile necessità.

Durante l'intervallo i docenti vigilano sugli alunni, rispettando le indicazioni dei Referenti di Sede. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per casi seriamente motivati. Non è consentito utilizzare gli alunni per svolgere incarichi relativi al funzionamento scolastico (fotocopie, recupero materiale, ecc.) cui è destinato il personale ausiliario.

Alla fine di ogni periodo di lezione, il docente affida la classe al collega che subentra e si trasferisce con la massima sollecitudine nella nuova classe. Qualora due docenti debbano subentrare reciprocamente, uno dei due affida temporaneamente la classe a un collaboratore scolastico.

Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe.

In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nelle aule speciali (laboratori), il docente si deve accertare che tutti gli alunni siano pronti e ordinatamente disposti prima di iniziare il trasferimento.

Art. 19 - Norme di comportamento

I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. Ogni insegnante è tenuto, nelle forme e nei tempi ritenuti più adeguati, a diffondere tra gli alunni i contenuti del presente articolo.

Il comportamento corretto e prudente di ognuno è la migliore forma di prevenzione contro gli infortuni:

- non correre nei corridoi, per le scale, nei laboratori;
- non spiccare salti dai gradini delle scale; evitare scherzi che possano creare pericolo;
- non compiere interventi di alcun genere sulle macchine elettriche e sugli impianti dell'edificio scolastico; non ingombrare con oggetti inutili i pavimenti, le vie di esodo, gli atri, le uscite, le scale;

- seguire l'indicazione della linea apri porta lungo i corridoi: l'apertura improvvisa delle porte potrebbe causare danni;
- non sporgersi dalle finestre;
- sistemare i banchi e le sedie in modo da facilitare l'esodo;
- non rimuovere o danneggiare i cartelli che segnalano le vie di fuga o i corretti comportamenti in materia di sicurezza;
- segnalare immediatamente le cause di pericolo rilevate;
- non togliere o superare le barriere che bloccano il passaggio in aree pericolose; ➤ è vietato portare a scuola farmaci non autorizzati.

I docenti devono inoltre conoscere le fondamentali norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 9 aprile 2008, n. 81, "Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro", successivamente modificato dal D.lgs 5 agosto 2009, n. 106).

I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e con le famiglie nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo. Per assicurare un rapporto individuale con le famiglie continuo ed efficace, indicano il proprio orario di ricevimento che viene affisso all'albo della scuola e comunicato sul sito della scuola

Ogni docente sarà tenuto al controllo giornaliero della bacheca ARGO, in quanto le circolari e gli avvisi saranno trasmessi per via telematica. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola e/o regolarmente inviate si intendono notificati. I Docenti sono tenuti all'aggiornamento del registro elettronico.

In caso di incidenti o malori improvvisi degli alunni si garantirà il primo soccorso all'allievo senza lasciarlo mai solo e si provvederà ad avvisare tempestivamente la famiglia e se necessario (se gli incidenti o i malori risultassero di particolare gravità) il 118.

Si fa divieto di accompagnare al Pronto Soccorso gli alunni, da parte dell'insegnante o di qualunque altro operatore scolastico, con mezzo proprio.

Il personale provvederà a disinfettare escoriazioni di lieve entità o ad applicare la borsa del ghiaccio in caso di lievi contusioni. Di ogni incidente che comporta lesioni agli alunni deve essere fatta denuncia da parte dell'insegnante alla Dirigenza scolastica entro la stessa giornata dell'evento. Alla denuncia andrà successivamente allegata copia dell'eventuale referto medico.

Se il docente è impossibilitato, per legittimo impedimento, a presentarsi a scuola, deve preavvisare la Segreteria tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza (CCNL 29 novembre 2007, art. 17, c. 10).

I docenti non devono utilizzare telefoni cellulari durante le attività didattiche come indicato dal C.M. 25 agosto 1998, n. 362.

TITOLO IV

PREVENZIONE E SICUREZZA (Nota Dirigente Scolastico n. 3438/I2 del 11/09/2017)

Art.20 -Circolazione mezzi all'interno della scuola

È consentito l'accesso con la macchina nel cortile dei plessi scolastici ai genitori (e/o chi ne fa le veci) degli alunni portatori di handicap al fine di agevolarne l'ingresso e l'uscita.

L'accesso ed il parcheggio delle autovetture negli spazi recintati di pertinenza della scuola sono riservati agli insegnanti ed al personale ATA, previa presentazione di copia del documento assicurativo.

I parcheggi di cui sopra sono incustoditi e pertanto la scuola, non potendo garantire la custodia dei mezzi di cui trattasi, non assume responsabilità di alcun genere per eventuali furti o danni a carico dei mezzi medesimi.

I mezzi devono procedere a passo d'uomo e con prudenza allorché transitano su aree interne di pertinenza della scuola.

I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura scolastica sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a passo d'uomo e con prudenza.

Art. 21 -Luogo di passaggio delle responsabilità sui minori tra famiglia e scuola

Si individuano come luogo di passaggio delle responsabilità sui minori tra famiglia e scuola, le porte di accesso agli edifici scolastici e non i cancelli di accesso ai cortili della scuola.

Art. 22-Obblighi dei lavoratori

Tutto il personale deve operare con riguardo alla tutela della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, come normato dal D.lgs 81/08, art 18.

Art. 23 - Sicurezza degli alunni

La sicurezza fisica degli alunni è la priorità assoluta.

Gli insegnanti devono vigilare e prestare la massima attenzione in ogni momento della giornata scolastica e durante ogni tipo di attività (didattica, accoglienza, ecc.), perché venga previsto ed eliminato ogni possibile rischio. In particolare devono:

- controllare scrupolosamente la classe sia in spazi chiusi sia aperti;
- programmare/condurre le attività in modo che sia effettivamente possibile un reale controllo ed un tempestivo intervento;
- valutare la compatibilità delle attività che si propongono con tempi/spazi/ambiente;
- porre attenzione alla disposizione degli arredi e all'idoneità degli attrezzi;
- non consentire l'uso di palle/palloni in vicinanza di vetri/lampioni o in altre situazioni a rischio;
- porre attenzione a strumenti/materiali (sassi, legni, liquidi...) che possono rendere pericolose attività che di per sé non presentano rischi particolari;
- richiedere agli alunni l'assoluto rispetto delle regole di comportamento.

Il personale collaboratore, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente regolamento, in relazione alla sicurezza deve:

- svolgere mansioni di sorveglianza degli alunni in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;
- tenere chiuse e controllate le uscite;
- controllare la stabilità degli arredi;
- tenere chiuso l'armadietto del primo soccorso;

- custodire i materiali per la pulizia in spazio chiuso, con le chiavi collocate in luogo non accessibile agli alunni;
- pulire e disinfettare scrupolosamente i servizi igienici;
- tenere asciutti i pavimenti o utilizzare l'apposito segnale in caso di pavimento bagnato. □ non lasciare incustodito il carrello per le pulizie.

Art. 24 - Somministrazione di farmaci

Nell'ambiente scolastico devono essere disponibili solo i parafarmaci per le eventuali medicazioni di pronto soccorso.

Per casi particolari relativi a motivi terapeutici di assoluta necessità, che richiedano da parte degli alunni l'assunzione di farmaci durante l'orario di frequenza, i genitori devono consegnare agli insegnanti:

- ✓ dichiarazione del medico curante che l'assunzione del farmaco è assolutamente necessaria negli orari richiesti, con chiara indicazione, da parte del medico stesso, della posologia, delle modalità di somministrazione e di qualunque altra informazione e/o procedura utile o necessaria.
- ✓ richiesta scritta per la somministrazione, firmata dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, con esonero di responsabilità riferita alla scuola e agli insegnanti.

Il Dirigente Scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci, effettua una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci e concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci. Verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci. In questo caso è ammessa soltanto la somministrazione di farmaci che devono essere assunti per bocca come compresse, sciroppi, gocce, capsule (nota MIUR 25 novembre 2005, prot. n. 2312).

Art. 25-Introduzione di alimenti a scuola

1. Per motivi di sicurezza, in occasioni di feste e di compleanni, potranno essere portati a scuola soltanto cibi preconfezionati, acquistati in rivendite autorizzate. In ogni caso l'autorizzazione andrà richiesta agli insegnanti che valuteranno l'opportunità e la modalità per introdurre suddetti alimenti a scuola.

Art. 26- Divieto di fumo

È assolutamente vietato fumare in ogni spazio all'interno degli edifici scolastici e negli spazi di pertinenza. Ai sensi del D.L. 104/2013, art. 4 - "Tutela della salute nelle scuole", co. 1, il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie. Al co. 2 viene vietato anche l'utilizzo delle sigarette elettroniche. Pertanto, è stabilito il divieto di fumo nei locali di tutti i plessi e in tutte le pertinenze dell'Istituto (aree esterne, giardino e/o cortile, ecc.). Tutti coloro (docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nelle pertinenze dell'Istituto) che non osservino le disposizioni sul divieto di fumo saranno sanzionati col pagamento di multe secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 27 -Uso del telefono

L'uso del telefono è riservato a necessità relative al servizio. Le telefonate devono essere rapide e concise per non occupare la linea oltre il tempo strettamente necessario e quindi interferire con eventuali altre comunicazioni urgenti.

L'uso del telefono della scuola è consentito agli alunni solo per comunicare eventuali stati di malessere alla famiglia.

L'utilizzo del telefono cellulare durante le ore di attività didattica da parte del personale docente e non docente non può essere consentito in quanto si traduce in una mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e reca un obiettivo elemento di disturbo al corretto svolgimento dei propri compiti.

Art. 28 -Rischio ed emergenza

Tra il personale interno devono essere individuato gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto con il compito di controllare che non vi siano impedimenti in caso di emergenza e coordinare le simulazioni di uscita in precedenza.

TITOLO V

COMUNICAZIONI

Art.29 - Distribuzione materiale informativo e pubblicitario

Nessun tipo di materiale informativo o pubblicitario potrà essere distribuito nelle classi e nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.

È garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, ecc.) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre, ricerche).

È garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di enti, associazioni culturali, ecc.

La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo.

Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale. Per gli alunni si prevede di:

- ✓ distribuire il materiale che riguarda il funzionamento e l'organizzazione della scuola;
- ✓ autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio, inviato da enti istituzionali;
- ✓ autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative o attività sul territorio, gestite da enti, società, associazioni che abbiano stipulato accordi di collaborazione con l'Istituto, purché l'iniziativa non persegua fini di lucro.

Art.30 Comunicazione docenti genitori

I docenti riceveranno i genitori settimanalmente, in presenza e/o modalità telematica, nei giorni e negli orari comunicati ai genitori attraverso il sito della scuola.

Art.31 Informazioni sul PTOF

Il PTOF è il documento che regola le attività didattiche dell'Istituto. Esso è costituito dai documenti relativi alle attività dell'Istituto, dai regolamenti e dai progetti.

Il PTOF deve essere pubblicato all'albo. All'inizio dell'anno scolastico un docente incaricato dal Consiglio di Classe illustra alle famiglie degli alunni le opportunità offerte dal Piano di offerta formativa, comprensivo di tutte le attività e le iniziative didattiche e formative.

Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte inviate in lettura nelle classi e/o pubblicate sul circuito ARGO e sul sito della Scuola. Le comunicazioni ai docenti si effettuano tramite pubblicazione in bacheca Argo, in particolare per gli atti che devono essere portati a conoscenza di tutti.

TITOLO VI

USO TEMPORANEO LOCALI SCOLASTICI

Art. 32-Criteri per la concessione dei locali

I locali scolastici sono prioritariamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali della scuola. I locali possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad istituzioni, associazioni ed enti esclusivamente per attività con finalità di promozione culturale, sociale e civile della comunità. In ogni caso l'autorizzazione non può essere concessa per attività con fini di lucro e le iniziative relative alla concessione devono realizzarsi fuori dall'orario scolastico e in modo che non ci sia alcuna interferenza con le attività didattiche.

Art. 33 -Ruolo del Consiglio di Istituto

La concessione è deliberata dal Consiglio di Istituto che può anche concedere l'assenso all'utilizzo dei locali, degli edifici scolastici e delle attrezzature fuori dall'orario scolastico, per attività rientranti in ambiti di interesse pubblico sulla base di provvedimenti di concessione temporanea disposti dall'ente locale proprietario degli edifici, a favore di terzi. L'assenso del Consiglio di Istituto è vincolante e può essere revocato nel caso in cui i locali diventino necessari al funzionamento della scuola oppure, non vengano rispettate le norme della convenzione stipulata. La revoca può essere disposta anche dal Dirigente scolastico.

Art. 34- Ruolo del dirigente scolastico

Il Dirigente scolastico potrà concedere i locali per uso occasionale o temporaneo in momenti in cui non è prevista la convocazione del Consiglio di Istituto, salvo ratifica della decisione da parte del Consiglio stesso. Il Dirigente scolastico nello svolgimento dell'attività negoziale, di cui all'art. 33, comma 2c del DI n. 44 del 1.02.2001, dovrà attenersi ai seguenti criteri:

- a) l'attività che si svolgerà nel locale concesso non deve comportare alcun onere aggiuntivo per l'amministrazione scolastica.
- b) con la concessione, l'utilizzatore assume la custodia del bene e risponde a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente la scuola e l'ente proprietario, dalle spese connesse all'utilizzo.
- c) i locali possono essere concessi solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.

TITOLO VII

NORME GENERALI

Art. 35 -Informazioni

La segreteria della scuola assicura all'utenza informazioni rapide anche su richiesta telefonica, nel rispetto della privacy (D.L. 196/03). A tal riguardo l'utente dovrà fornire le generalità proprie, come pure l'addetto al telefono oltre al nome dell'Istituto, fornirà il proprio nome e la qualifica.

Presso la sede della Direzione sono predisposti appositi spazi in cui sono esposte le seguenti informazioni:

- organigramma ufficio.
- organigramma organi collegiali.
- organigramma del personale docente.
- orario di lavoro e dislocazione dei dipendenti.

Inoltre sono disponibili una bacheca sindacale e una per i genitori.

Art. 36 - Accesso di estranei ai locali scolastici

Nessuna persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche durante le ore di lezione.

Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso.

Chiunque può avere libero accesso, e può accedere alla Dirigenza scolastica e agli Uffici di Segreteria durante l'orario di apertura dei medesimi facendosi riconoscere dal personale all'ingresso che può chiedere a persone non note i documenti o tesserini di riconoscimento.

I lavoratori che operano alle dipendenze della Amministrazione provinciale possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni.

I rappresentanti delle case editrici devono qualificarsi esibendo un tesserino di riconoscimento.

Art. 37 -Calendario scolastico

Il Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, può adattare il calendario scolastico alle esigenze del PTOF e della comunità locale, fatte salve le prerogative in materia della Regione. Il calendario deve garantire lo svolgimento delle attività didattiche fino al monte ore annuale previsto dalla normativa più una quota aggiuntiva pari al monte ore giornaliero

Art. 38 -Esposizione delle bandiere

Nei plessi devono essere esposte nei giorni di lezione la bandiera italiana e quella europea come stabilito dal D.P.R. n.121/2000.

Il D.S.G.A, individua il responsabile alla verifica dell'esposizione corretta della bandiera tra il personale non docente in servizio nel plesso.

Art. 39 -Versamenti di denaro da parte dei genitori

Per qualsiasi somma versata dai genitori alla scuola a qualsiasi titolo, il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario

Le eventuali somme pervenute come contributi volontari verranno utilizzate per attività di ampliamento dell'offerta formativa e/o per acquisto di materiale didattico.

Art. 40-Divieto di fumo

Il fumo di tabacco è la più importante causa di morte prematura e prevenibile in Italia. Affrontare e ridurre questo problema di sanità pubblica mondiale rappresenta obiettivo prioritario della politica sanitaria del nostro paese e dell'UE.

La scuola ha certamente l'obbligo di perseguire il fine primario della tutela della salute dei non fumatori, ma il divieto in questione acquista ulteriore significato e valenza nella scuola in quanto si tratta di istituzione che ha come fine precipuo la promozione della crescita umana, civile e culturale delle giovani generazioni e l'educazione a comportamenti consapevoli anche a riguardo alla tutela della salute individuale e collettiva nonché al rispetto della propria e dell'altrui persona. Pertanto l'articolo n. 51 della legge n. 3/2003 va interpretato e applicato in una ottica di prevenzione in linea con il ruolo e le funzioni educative proprie della scuola.

Per tali motivi e visto l'art. 4 del Decreto Legge 104 del 12/09/2013 si ritiene di dover ribadire il divieto di fumo sia all'interno della scuola che alle aree all'aperto ed in tutte le pertinenze dei locali scolastici.

Art. 41 -Divieto di uso dei cellulari

Non è consentito l'uso del cellulare in classe, durante le lezioni e durante le riunioni.

La direttiva 104 del 30/11/2007 vieta a tutto il personale della scuola l'uso di telefonini durante l'orario di servizio. Si ricorda che ogni plesso è dotato di un telefono fisso che può essere utilizzato solo per motivi di servizio e per il tempo strettamente necessario. E inoltre vietato l'uso di riprese attraverso video- telefonini di alunni, docenti e altro personale della scuola

Art. 42 -Normativa relativa alla privacy (l. 196/2003)

☐ Al divieto di fumare nelle scuole (l. 3/2003)

☐ Alla sicurezza sui luoghi di lavoro (81/08)

Le istruzioni emanate in osservanza delle leggi e dei decreti indicati nel titolo dell'articolo sono da considerarsi parte integrante di questo regolamento.

Art. 43- Ricorso in opposizione alle delibere del Consiglio di Istituto

E' ammesso il ricorso in opposizione alle delibere del Consiglio di Istituto, da presentare entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della delibera in questione. Il Consiglio di Istituto decide in merito, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

TITOLO VIII

NORME FINALI

Art. 44 Norma di rinvio

Il presente regolamento, le cui norme, obbligatorie per tutte le componenti scolastiche, prevalgono su qualunque altro atto interno ed anche su qualunque altra norma incompatibile con esse, s'intende integrato, per quanto in esso non previsto, dalle disposizioni del T. U. di cui al D.P.R. 16-04-94, n. 297, purché compatibili con il regolamento stesso, nonché dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” di cui al D.P.R. 24-06-98, n. 249 e s.m.i.

Art. 45 modifiche

Eventuali proposte di modifica o di sostituzione del presente regolamento dovranno essere presentate, in un progetto redatto in articoli, dal Dirigente scolastico, o da un quinto dei componenti il Collegio dei Docenti, o dal comitato studentesco o da un terzo dei componenti il Consiglio d'Istituto. Dette proposte si intenderanno validamente approvate ove abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di istituto, sentito il Collegio dei docenti e previa consultazione degli studenti.

Art.46 Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento, che integra quello precedente, viene approvato con delibera n.558/183 del Collegio Docenti e con delibera n. 41/2021 del Consiglio di Istituto del giorno 13/09/2021, e, pubblicato all'Albo dell'Istituto, entra in vigore il giorno successivo.
2. Copia autentica del regolamento e degli allegati è conservata agli atti dell'Istituto.